

Comitato Regionale Geometri Emilia Romagna

STATUTO

art.1) Costituzione e denominazione

A norma di quanto stabilito nel C.C., e costituita una libera e volontaria-Associazione tra Collegi dei Geometri della Regione Emilia Romagna denominata **“Comitato Regionale Geometri Emilia Romagna”**.

art.2) Soci

Sono soci fondatori i Collegi dei Geometri delle province di Bologna, Ferrara, Forl –Cesena, Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

art.3) Sede

1. Il Comitato ha sede legale in Bologna presso il Collegio dei Geometri attualmente in via del Monte 8.
2. le Assemblee e le riunioni degli organi direttivi potranno essere tenute, oltre che in videoconferenza, anche in altre sedi secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo, su richiesta dei singoli Collegi, tenendo conto del principio della rotazione.

art.4) Scopo

1. Il Comitato è autonomo, apartitico e non ha scopo di lucro.
2. il Comitato si propone quale finalità principale di indirizzare e coordinare le attività a tutela anche legale della Categoria dei Geometri e della libera professione, degli iscritti ai citati Collegi compresi nel territorio della Regione Emilia Romagna, costituendo, inoltre, organo di consulenza per i diversi Collegi. A tal fine, il Comitato promuove e mantiene, rappresentando la categoria per delega dei suddetti Collegi, contatti con il Consiglio Nazionale dei Geometri, con le Autorità, Enti e Organismi Regionali, extra-Regionali, nazionali ed Internazionali. Organizza riunioni, convegni, conferenze, corsi di aggiornamento professionale, fornisce prestazioni, indirizzi politico – professionali, studi, trattati, servizi in genere di comune interesse dei Collegi, nonché la diffusione periodica di notizie e temi di attualità; il Comitato, infine potrà avvalersi di un notiziario, di Commissioni di studio e di consulenti esterni.

3. Il Comitato inoltre assumerà ogni altra iniziativa utile ed opportuna, al fine del conseguimento dello scopo prefissato, compresa l'adesione ad altre Associazioni od Enti anch'essi senza scopo di lucro.
4. Sono espressi formalmente, al precedente comma 2 i principi fondamentali che regolano i rapporti fra i Collegi e l'organizzazione del Comitato.

art.5) Durata e scioglimento

1. La durata del Comitato viene fissata fino al 31 Dicembre 2015 (duemilaquindici); tale termine sarà automaticamente prorogato alla scadenza per altri periodi uguali, salva contraria unanime deliberazione dei suoi componenti da assumersi almeno sei mesi prima nei modi di cui al comma successivo.
2. Il Comitato potrà essere anticipatamente sciolto per deliberazione, assunta con la maggioranza qualificata di 2/3, dell'Assemblea dei Consigli di Collegio componenti il Comitato, in sede straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, osservate le disposizioni al riguardo.
3. In caso di scioglimento deliberato verranno nominati uno o più liquidatori, dall'Assemblea stessa determinandone i poteri; le spese relative alla liquidazione saranno a carico del Comitato e per la parte non coperta dal fondo di dotazione sarà a carico dei Collegi Provinciali aderenti al Comitato.
4. I beni e le somme eventualmente giacenti saranno devoluti, a norma di legge, ad altro ente con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

art.6) Fondo Comune

1. Il fondo comune del Comitato è costituito dalle quote associative annuali e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
2. La quota associativa annuale a carico dei soci è costituita da una somma di denaro composta da una quota uguale per ogni Collegio associato e da una quota direttamente proporzionale al numero di iscritti di ciascun Collegio alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento della quota viene effettuato, salva diversa disposizione del Consiglio Direttivo dettata da giusti motivi contingenti, in due rate di uguale importo scadenti l'una il 31 Marzo e l'altra il 30 Settembre di ogni anno.

art.7) Patrimonio

1. Il patrimonio del Comitato e costituito:
 - a) dalle quote e dai contributi versati dai singoli Collegi Provinciali;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da qualsiasi altro bene che divenga, a qualsiasi titolo, di proprietà del Comitato;
2. Il patrimonio è destinato esclusivamente al funzionamento del Comitato ed è vietata la distribuzione, durante la vita del Comitato, sotto qualsiasi forma, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, fatte salve specifiche imposizioni di legge o in esecuzione di delibere assunte da parte dell'Assemblea.

art.8) *Esercizio finanziario*

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 Ottobre di ogni anno.
3. Entro il 31 Marzo di ogni anno, da parte dell'Assemblea e nei modi di legge, deve essere approvato il bilancio consuntivo che rappresenti il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente.

art.9) *Organi del Comitato*

Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei Consigli di Collegio provinciale
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il VicePresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) La giunta esecutiva
- h) Revisore dei conti

art.10) *Assemblea dei Consigli di Collegio*

1. L'assemblea dei Consigli di Collegio è l'organo sovrano del Comitato ed è composta da tutti i componenti dei Consigli dei Collegi provinciali aventi sede nella regione Emilia-Romagna facenti parte del Comitato stesso. Ogni componente ha diritto di voto;
2. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno in sessione ordinaria e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o almeno $\frac{1}{4}$ dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta scritta al Presidente del Consiglio

medesimo, nonché dalla meta dei Consigli di Collegio provinciale o dal Revisore dei Conti;

3. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata 15 giorni prima della data fissata, tramite lettera raccomandata, telefax o altro mezzo valido inviata all'indirizzo di ogni componente e per conoscenza alla sede di ogni Collegio associato;
4. L'avviso di convocazione, normalmente corredato dal materiale utile affinché i Consigli di Collegio provinciale possano discutere sugli argomenti posti in discussione, dovrà contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione;
5. L'Assemblea sarà valida in prima convocazione, qualora siano presenti i rappresentanti di almeno due terzi dei Collegi ed almeno due terzi dei Componenti dei singoli Consigli dei Collegi provinciali;
6. L'Assemblea in seconda convocazione viene attivata un'ora dopo nello stesso giorno e luogo della prima convocazione e sarà valida quando sia presente almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Componenti aventi diritto di voto, che rappresentino almeno metà dei Collegi provinciali.

art.11) *Compiti dell'Assemblea*

1. L'Assemblea in sede ordinaria è competente a:
 - a) Discutere e deliberare i bilanci annuali preventivi e consuntivi comprensivi delle relazioni di accompagnamento,
 - b) Discutere e deliberare le direttive, gli indirizzi programmatici e le attività del Comitato al fine del perseguimento degli scopi statutari
 - c) Ratificare annualmente l'eventuale modifica della composizione del Consiglio Direttivo in occasione delle Assemblee di approvazione del bilancio consuntivo.
 - d) Discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione
2. All'Assemblea in sede straordinaria competono:
 - a) Deliberare sullo scioglimento del Comitato
 - b) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
 - c) Deliberare sul trasferimento della sede del Comitato
 - d) Deliberare l'ammissione a soci di nuovi Collegi
 - e) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto all'approvazione
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se adottate con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti.

art.12) Presidente dell'Assemblea – Delega – Verbale

1. L'Assemblea dei Consigli di Collegio e presieduta da un Presidente eletto fra i presenti che resta in carica durante l'Assemblea con il compito di sottoscrivere il verbale. La nomina del Presidente dell'Assemblea tiene conto del principio della rotazione di rappresentatività di ciascun Collegio facente parte del Comitato.
2. Il Presidente può nominare due scrutatori ed eventualmente un segretario verbalizzante in caso di assenza del Segretario del Consiglio Direttivo a cui compete la stesura del verbale.
3. Sono ammesse deleghe per la partecipazione alla Assemblea nel numero massimo di una per ogni partecipante.

art.13) Il Consiglio Direttivo

1. Il Comitato è diretto ed amministrato da un Consiglio Direttivo composto:
 - a) dai Presidenti dei Collegi facenti parte del Comitato, quali membri di diritto;
 - b) da un rappresentante per ciascun Collegio fino a 1000 iscritti, designato dai rispettivi Consigli Provinciali;
 - c) oltre i 1000 iscritti, da un ulteriore componente per ogni Collegio, per frazione di iscritti pari o inferiore a 1000.Ogni componente avrà diritto ad un voto.
2. Sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio Direttivo coloro che abbiano i requisiti di compatibilità con tale carica, e cioè che siano Consiglieri di Collegio. Decadono da tale carica coloro per i quali venga a cessare questo requisito, a meno che non vengano riconfermati ugualmente nella carica medesima da parte del Consiglio Provinciale d'appartenenza, ma comunque limitatamente al periodo del mandato del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che per dimissioni, decesso o impedimento dovessero lasciare la carica, saranno sostituiti da altri membri designati dal Consiglio del Collegio di appartenenza.
3. In via del tutto eccezionale e straordinaria, ciascun Consiglio Direttivo di Collegio Provinciale, motivandolo, potrà designare con propria delibera, che i componenti designati a far parte del Consiglio Direttivo possano non essere Consiglieri Provinciali.

Nel caso di decadenza del Consiglio del Collegio di appartenenza, decade anche la nomina di cui sopra.
4. Le persone investite di cariche elettive nell'ambito del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio.
5. La riunione del Consiglio Direttivo sarà valida quando sia presente almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Componenti aventi diritto

di voto, che rappresentino almeno metà dei Collegi provinciali e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo assunte a norma del presente statuto e che riguardino materie di competenza esclusiva dei singoli Collegi, avranno valore di indirizzo per uniformare l'attività dei Collegi stessi che potranno recepirle e farle proprie

Il Consiglio del Collegio provinciale che abbia riserve sulle deliberazioni di cui sopra, dovrà esprimerle prima della riunione successiva del Consiglio Direttivo, accompagnandola con le motivazioni relative..

Il recepimento delle citate delibere dovrà comunque essere comunicato al Comitato Regionale.

art.14) *Compiti del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato, senza limitazioni, fatto salvo quanto per legge o per Statuto e riservato alla Assemblea dei Consigli di Collegio.
2. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi e di norma ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, provvede al funzionamento del Comitato e verifica l'osservanza delle norme dello Statuto da parte dei Collegi della Regione E.R.
Il Consiglio Direttivo si riunisce anche quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da parte della maggioranza dei suoi membri.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano fra i presenti.
4. Sono precisi compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) la nomina nel proprio seno di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Tesoriere, dei componenti della Giunta Esecutiva, nonché di un Segretario su proposta del Presidente,
 - b) la promozione di ogni iniziativa per raggiungere gli scopi statutari, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea,
 - c) la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea dei Consigli di Collegio per l'approvazione;
 - d) la scelta e l'assunzione di dipendenti e la compilazione di un regolamento interno per un corretto funzionamento del Consiglio Direttivo;
 - e) la nomina dei componenti le Commissioni di studio;
 - f) la nomina di eventuali esperti esterni;

- g) l'elaborazione di eventuali modifiche allo statuto da sottoporre alla Assemblea dei Consigli di Collegio per l'approvazione;
- h) la fissazione delle quote associative;
- i) la fissazione delle modalita e importi dei rimborsi spese e delle diarie da corrispondere a chi, incaricato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente del Consiglio Direttivo, abbia svolto attivita a favore e per conto del Comitato.
- j) la convocazione delle Assemblee straordinarie e ordinarie.

art.15) *Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo*

Sono compiti del Presidente del Consiglio Direttivo

- a) la rappresentanza legale e nei confronti dei terzi del Comitato;
- b) la presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) la convocazione, almeno una volta ogni due mesi, del Consiglio Direttivo;
- d) la convocazione almeno due volte all'anno, dell'Assemblea dei Consigli di Collegio;
- e) la presentazione al Consiglio Direttivo per l'approvazione dei verbali delle riunioni del Consiglio medesimo; nella seduta immediatamente successiva,
- f) la collaborazione con il Tesoriere nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da porre alla approvazione del Consiglio Direttivo;
- g) la rappresentanza del Comitato nelle riunioni e convegni a livello interregionale e nazionale ed in giudizio;
- h) la promozione dell'uniformita di applicazione nei singoli Collegi delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo;
- i) l'adozione di provvedimenti d'urgenza e facolta di rilasciare procure speciali, e di nominare legali e procuratori, salvo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva;
- j) il coordinamento dell'attivita dei componenti di commissioni di studio anche per delega,
- k) la redazione dell' Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- l) la sottoscrizione dei verbali approvati nelle riunioni del Consiglio Direttivo;

art.16) *Compiti del Vice Presidente del Consiglio Direttivo*

Affiancare il Presidente in tutti i suoi compiti e in ogni sua funzione sostituendolo in caso di assenza, impedimento o per espressa delega.

art.17) *Compiti del Segretario*

Sono compiti del Segretario

- a) la redazione, la custodia e la trascrizione sui libri del Comitato Regionale, dei verbali degli organi Collegiali del Comitato stesso, controfirmati dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- b) La trasmissione, nei termini e nei modi previsti dal presente statuto degli Ordini del Giorno all' indirizzo personale dei componenti dei vari Organi del Comitato, nonché per conoscenza ai Collegi di appartenenza degli stessi.
- c) la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Comitato Regionale e del rapporto con i dipendenti.

art.18) *Compiti del Tesoriere*

Sono compiti del Tesoriere:

- a) il controllo e la responsabilità della tenuta della contabilità;
- b) la sottoscrizione degli ordinativi di pagamento e/o di incasso per delega del Presidente;
- c) l'apertura, la chiusura e la gestione in genere dei c/c bancari e/o postali intestati al Comitato
- d) la predisposizione dei rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre alla attenzione del Consiglio Direttivo.

art.19) *Giunta Esecutiva*

1. Fanno parte della Giunta Esecutiva: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e un Consigliere eletto dal Consiglio Direttivo. I Componenti della Giunta restano in carica tre anni, salvo il caso di compatibilità di cui al comma 2 art. 10 sopra esposto.
2. I compiti della giunta Esecutiva consistono nella operatività necessaria per dare attuazione alle delibere prese dal Consiglio Direttivo del Comitato, nonché nella collaborazione con il Presidente per lo svolgimento della normale attività del Comitato. Inoltre autorizza anche preventivamente le spese ordinarie di bilancio.
3. La riunione della Giunta esecutiva sarà valida quando sia presente la maggioranza dei Componenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

art.20) *Revisore dei conti*

1. La gestione, l'amministrazione e la contabilità del Comitato sono controllate da un revisore dei conti eletto dalla Assemblea dei Consiglieri di Collegio, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

2. Il revisore accerta la regolare tenuta della contabilità del Comitato, redige una relazione dei bilanci preventivo e consuntivo e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo della consistenza di Cassa e dei beni di proprietà del Comitato.
3. L'Assemblea nomina fino ad un massimo di 3 revisori.

art.21) Nomina alle cariche

1. Alla scadenza del mandato tutte le cariche sono rieleggibili ma con un massimo di tre mandati;
2. Tutte le cariche previste dal presente Statuto possono essere assunte, preferibilmente, da Consiglieri non Presidenti di Collegio Provinciale. Le stesse sono incompatibili con altre cariche in organi di categoria a livello regionale nazionale o sovranazionale.

art.22) Retribuzioni, diarie, compensi e rimborso spese

1. Sono a carico della Associazione le retribuzioni del personale dipendente e gli onorari ai legali, esperti ed arbitri incaricati dal Consiglio Direttivo di svolgere specifici incarichi e ben precise funzioni. Ogni altra carica in seno al Comitato è gratuita.
2. Il rimborso spese ed eventuali diarie da liquidarsi al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere ed al Componente la Giunta esecutiva sono a carico del Comitato, mentre i rimborsi e le eventuali diarie da liquidarsi ai componenti il Consiglio Direttivo e ai Consiglieri di Collegio partecipanti alle Assemblee del Consiglio di Collegio, sono a carico dei rispettivi Collegi di appartenenza.
3. Diarie e rimborsi spese a componenti il Consiglio Direttivo ed a commissioni incaricate dal Consiglio Direttivo stesso a partecipare a riunioni e convegni quali rappresentanti del Comitato, o quali facenti parte di commissioni del Consiglio Nazionale dei Geometri, sono a carico del Comitato qualora le stesse non vengano corrisposti dagli organismi promotori della iniziativa.
4. Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento, statuisce il criterio per la corresponsione di rimborsi spese e diarie.

art.23) Perdita della qualità di Componente del Consiglio Direttivo

1. La qualità di componente del Consiglio Direttivo si perde:

- a) per dimissioni scritte e motivate;
- b) per cancellazione dall'Albo degli iscritti, per decadenza da Consigliere del Collegio o per decesso;
- c) per delibera del Consiglio Direttivo qualora un Componente del medesimo, non partecipi per oltre quattro volte alle riunioni del Consiglio stesso, nonostante la ricezione del dovuto richiamo;

art.24) Perdita della qualita di Associato

1. La qualita di associato si perde:
 - a) per dimissioni con delibera assunta dal Consiglio Provinciale;
 - b) per morosita
 - c) per delibera del Consiglio Direttivo quando viene accertato con prova sicura la non osservanza delle norme dello statuto da parte di un Consiglio di Collegio provinciale e pertanto i rappresentanti di quel Collegio a far capo dalla delibera cessano la loro partecipazione ai lavori del Comitato;
2. In tutti i casi elencati lo scioglimento del rapporto associativo non da diritto alcuno sul patrimonio della Associazione ed a rimborsi ed indennizzi.
3. Le quote associative eventualmente versate relative all'anno in cui si manifesta lo scioglimento, non vengono restituite, mentre le quote eventualmente non pagate devono considerarsi a tutti gli effetti come somme da recuperare a favore del Comitato.
4. le dimissioni avranno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua comunicazione, da notificare entro il 30 settembre, e non esonera il Collegio dimissionario dal versamento di quanto dovuto in base al bilancio di previsione per l'intero anno.

art.25) Controversie

1. Tutte le controversie che possano insorgere fra gli associati e l'Associazione ed i suoi organi, sono demandate alle decisioni di un arbitro, amichevole compositore, che giudichera "ex bono et aequo" senza formalita di procedura e con lodo inappellabile prodotto entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso.
2. L'arbitro, su richiesta del Consiglio Direttivo, sara nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

art.26) Statuto e Codice Civile

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa richiamo alle norme del C.C. ed a quelle delle vigenti leggi in materia.